

# LETTERA INFORMATIVA N.24/2023

---

*“Flat tax”* incrementale



## MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.24/2023

### “Flat tax” incrementale

#### ■ **Introduzione**

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.18, che definisce l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della **“flat tax” incrementale al 15%**, introdotta dall’art.1, commi 55 – 57, della Legge 197/2022 (*Legge di Bilancio 2023*).

Viene, difatti, confermata la platea dei soggetti ammessi a tale misura agevolativa, vale a dire le **persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa** (incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria), ovvero **un’arte o una professione in forma individuale**<sup>1</sup>.

Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il *“regime forfetario”* sono **escluse** dall’agevolazione<sup>2</sup>.

Sono, inoltre, **esclusi** dalla *flat tax* i redditi delle **società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza**, nonché i **redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata**. Tale esclusione, in ogni caso, non opera per intero, in quanto permane l’agevolazione con esclusivo riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio dell’impresa individuale e/o ai redditi di lavoro autonomo.

In caso, invece, di detenzione di partecipazioni in società di persone o di capitali **detenute in regime d’impresa**, quanto conseguito costituisce reddito d’impresa e, come tale, non soggetto ad esclusioni.

---

<sup>1</sup> Sono, altresì, ammessi all’agevolazione gli **imprenditori agricoli individuali**, che accedono al regime di cui agli artt. 56, comma 5, e 56-*bis* del T.U.I.R., limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

<sup>2</sup> Fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di € 100.000 in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

### ■ **Applicazione della “flat tax” incrementale**

Il calcolo della “flat tax” si applica sulla **differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 ed il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022** (la base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore ad € 40.000).

In sostanza, occorre:

- effettuare la **differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;**
- applicare alla predetta differenza la **franchigia del 5%**, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020 - 2022;
- sul reddito così determinato, nel limite massimo di € 40.000, si applica l’**imposta sostitutiva con aliquota del 15%**<sup>3</sup>.

L’ulteriore quota di reddito, non assoggetta ad imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e concorre alla tassazione progressiva ai fini Irpef, secondo gli ordinari scaglioni di reddito<sup>4</sup>.

La “flat tax” incrementale non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Tale misura, invece, può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento: è, pertanto, sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione. In tale fattispecie, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere **ragguagliato** all’intera annualità e confrontato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

---

<sup>3</sup> I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.

<sup>4</sup> Ai fini della progressività, **non si considera** la parte di reddito già assoggettata alla “flat tax” incrementale.

In relazione al calcolo degli **acconti** dovuti ai fini Irpef e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina agevolativa in parola; per il periodo d'imposta 2024, quindi, l'importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie Irpef (restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d'imposta 2023).

La Circolare, inoltre, chiarisce che non vi sono preclusioni all'applicazione della "flat tax" connesse all'utilizzo del regime forfetario (ovvero, del regime di vantaggio) in uno degli anni dal 2020 al 2022; conseguentemente, anche i redditi assoggettati a tali regimi (dichiarati nel quadro LM), sono compresi per determinare l'incremento del 2023.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

**Studio Nicolini Commercialisti Associati**

Milano, 30 giugno 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.  
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.





**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

